



**Comune di Bari**  
**Assessorato all'Economia**

**Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento  
dei rifiuti solidi urbani. D.lgs 507/93 e successive modificazioni  
ed integrazioni.**

**In vigore dal 1° Gennaio 2007**

## **INDICE**

### **CAPO PRIMO - NORME GENERALI**

<i>Articolo 1 - Istituzione della tassa</i> .....	<i>pag.</i>	3
<i>Articolo 2 - Rifiuti solidi urbani</i> .....	"	3
<i>Articolo 3 - Incentivazione della raccolta differenziata</i> .....	"	4
<i>Articolo 4 - Presupposto della tassa</i> .....	"	4
<i>Articolo 5 - Soggetti passivi e/o responsabili del pagamento</i> .....	"	4

### **CAPO SECONDO - APPLICAZIONE DELLA TASSA**

<i>Articolo 6 - Commisurazione e tariffa</i> .....	<i>pag.</i>	5
<i>Articolo 7 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione</i> .....	"	8
<i>Articolo 8 - Superficie tassabile</i> .....	"	9
<i>Articolo 9 - Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio</i> .....	"	10
<i>Articolo 10 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso</i> .....	"	11

### **CAPO TERZO – INTASSABILITA' E AGEVOLAZIONI**

<i>Articolo 11 – Intassabilità</i> .....	<i>pag.</i>	12
<i>Articolo 12 – Agevolazioni</i> .....	"	14

### **CAPO QUARTO- DENUNCE E ACCERTAMENTI**

<i>Articolo 13 – Denunce</i> .....	<i>pag.</i>	17
<i>Articolo 14 – Accertamenti</i> .....	"	18
<i>Articolo 15 – Controlli</i> .....	"	19

### **CAPO QUINTO – RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO**

<i>Articolo 16 - Riscossione e rimborsi</i> .....	<i>pag.</i>	19
<i>Articolo 17 - Sanzioni</i> .....	"	19
<i>Articolo 18 - Contenzioso</i> .....	"	20

### **CAPO SESTO - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

<i>Articolo 19 - Istituzione e applicazione</i> .....	<i>pag.</i>	20
<i>Articolo 20 - Disposizioni finali</i> .....	"	21
<i>Articolo 21 - Entrata in vigore</i> .....	"	21

## **CAPO PRIMO - NORME GENERALI**

### **Articolo 1 - Istituzione della tassa**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e quelli assimilati (deliberazione C.C. n. 143 del 22/05/1998) svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Capo III - con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento, nonché del vigente Regolamento del servizio di nettezza urbana adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 915/82.

### **Articolo 2 - Rifiuti solidi urbani**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, da destinarsi all'abbandono o di cui si impone l'eliminazione.

I rifiuti si suddividono in urbani, speciali, tossici e nocivi.

#### **1) Sono rifiuti solidi urbani:**

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi della legislazione in materia;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

## **2) Per rifiuti speciali assimilati si intendono:**

quelli di cui alla deliberazione n. 143 del 22/05/1998 adottata dal Consiglio Comunale a seguito dell'abrogazione dell'articolo 39, commi 1 e 2, della legge comunitaria n. 146/94.

## **Articolo 3 - Incentivazione della raccolta differenziata**

- 1) Al fine del perseguimento degli obiettivi per il recupero, il riutilizzo ed il conferimento differenziato di cui alla Ordinanza n.206 del 23/09/97 del Commissario delegante - Regione Puglia - per l'emergenza in materia di rifiuti, il Comune si propone di implementare le iniziative già avviate e di concretare nuove forme di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti mediante accordi con il soggetto gestore.
- 2) Il Comune favorisce le iniziative di volontariato in materia di raccolta differenziata al fine di realizzare una collaborazione con i servizi gestiti dal Comune stesso. Tale collaborazione non dovrà tuttavia costituire aggravio di costi rispetto alla gestione dei servizi, né occasione di remunerazione delle iniziative stesse.

## **Articolo 4 - Presupposto della tassa**

Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nel territorio comunale in cui è attivato, sia in modo continuativo sia per periodi stagionali, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni.

## **Articolo 5 - Soggetti passivi e/o responsabili del pagamento**

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, nonché da coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello dell'accertamento, che quello della riscossione e del contenzioso.
- 2) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono anche temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3) Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio per periodi non

superiori all'anno, nonché per il locali adibiti ad autorimesse private locate con singoli posti auto, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

- 4) Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.
- 5) Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base all'entità prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
- 6) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti in relazione all'applicazione della tassa riguardante i locali o le aree scoperte in uso esclusivo.

## **CAPO SECONDO : APPLICAZIONE DELLA TASSA**

### **Articolo 6 - Commisurazione e tariffa**

La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Al fini della tassazione sono previste, per omogenee potenzialità di produzione dei rifiuti, le seguenti categorie di locali ed aree scoperte:

#### **A) LOCALI:**

##### **Categoria 1- Locali destinati ad uso abitativo.**

Si comprendono tutti i vani adibiti ad abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, corridoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e comprese le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, box, cantine ecc.), il cui uso, rapportato all'attività che si svolge nei locali principali, abbia carattere continuativo e non del tutto saltuario ed occasionale.

**Categoria 2- Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere.**

Si comprendono i locali destinati a negozi ad uso commerciale muniti di autorizzazione amministrativa per la vendita all'ingrosso o al dettaglio di qualsiasi prodotto o merce, ad esclusione di quelli espressamente compresi nella categoria 11. Si comprendono altresì i retronegozi, gli annessi magazzini di deposito, i laboratori per piccoli lavori di sartoria e prova e tutti i vani accessori aventi attinenze con i negozi.

**Categoria 3 - Uffici professionali, commerciali, industriali e simili.**

Si comprendono gli uffici privati e cioè i locali (anticamere, sale di aspetto, corridoi di disimpegno, archivio ed ogni altro vano destinato al servizio) ad uso uffici o studi di professionisti ed artisti, uffici commerciali, industriali e simili compresi gli studi sanitari, tecnici, legali, di rappresentanza e di affari, nonché quelli adibiti a sede di servizi pubblici gestiti da imprese private, le banche, gli istituti di credito di ogni genere, di assicurazione e simili.

**Categoria 4 - Locali adibiti a officine elettromeccaniche e a laboratori artigianali.**

Si comprendono le officine meccaniche ed elettroniche, autolavaggi, autorimesse, tipografie, autosili. Si comprendono altresì i laboratori degli artigiani (fabbrici, falegnami, idraulici, tecnici radio-tv, ecc.).

**Categoria 5 - Locali destinati a ospedali, case di cura, cliniche e simili.**

Si comprendono gli ospedali, le cliniche, le case di cura pubbliche e private, le case di salute in genere e gli istituti di prevenzione.

**Categoria 6 - Locali di divertimento, sale da ballo e biliardi.**

Si comprendono tutti i locali principali ed accessori dei locali di ritrovo e divertimento, sale da ballo, circoli ricreativi non aziendali, biliardi, discoteche, sale da gioco, pub.

**Categoria 7 - Locali destinati ad uffici pubblici, scuole e convivenze in genere.**

Si comprendono gli uffici dell'Amministrazione dello Stato e parastatali, tutti gli altri Enti pubblici, sindacati, partiti, associazioni, scuole, convitti, asili, circoli aziendali e tutte le altre convivenze non contemplate nelle altre categorie, ricevitorie postali e telegrafiche, banchi-lotto, esattorie, stazioni ferroviarie, associazioni culturali, circoli sportivi.

**Categoria 8 - Edicole e chioschi.**

Si comprendono le edicole per la vendita di giornali e riviste, i chioschi a

qualsiasi uso adibiti, i distributori di benzina.

**Categoria 9 - Cinema e teatri.**

Si comprendono tutti i locali principali ed accessori dei cinematografi e teatri.

**Categoria 10 - Alberghi, locande, pensioni e camere mobiliate.**

Si comprendono tutti gli alberghi, le locande, le pensioni, le camere mobiliate senza ristorante, con prestazioni di servizi accessori (pulizia dei locali, lavanderia, ecc.)

**Categoria 11 - Esercizi pubblici e negozi di fiori, frutta e verdura, e pescherie.**

Si comprendono caffè, bar, ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pasticcerie, pizzerie, gelaterie, friggitorie e locali di mescita e consumazione di qualunque categoria, ipermercati e supermercati.

**Categoria 12 - Locali destinati ad attività industriali, produzione di servizi e privati, centri di commercializzazione e simili, stabilimenti balneari e simili, uffici commerciali, industriali e simili, qualora si trovino all'interno degli stabilimenti industriali.**

Si comprendono gli stabilimenti industriali e quelli per la produzione di servizi privati e pubblici (azienda FF.SS., Telecom, Enel, ecc.). Sono compresi altresì i centri di commercializzazione all'ingrosso, le mostre-mercato, le campionarie e simili. Nella medesima categoria rientrano gli stabilimenti balneari e gli impianti sportivi.

**B) AREE:**

**Categoria 13 - Campeggi**

Si comprendono tutte le aree scoperte recintate, nonché i parchi giochi e le eventuali spiagge annesse, con esclusione degli spazi che svolgono una mera funzione ornamentale come aiuole, verde attrezzato, ecc.

**Categoria 14 - Distributori di carburante**

Si comprendono tutte le superfici al servizio del distributore sia private che in concessione, con esclusione degli spazi che svolgono una mera funzione ornamentale come aiuole, verde attrezzato, ecc.

**Categoria 15 - Sale da ballo all'aperto**

Si comprendono tutte le piste da ballo e le aree circostanti di

trattenimento. Restano escluse le superfici che svolgono una mera funzione ornamentale, aiuole, verde attrezzato, ecc.

**Categoria 16 - Banchi di vendita all'aperto con uso giornaliero**

Si comprendono le superfici effettivamente occupate con banchi ed attrezzature mobili, sia nei mercati rionali sia in altre zone della Città.

**Categoria 17 - Banchi di vendita all'aperto con uso settimanale**

Si comprendono le superfici effettivamente occupate con banchi ed attrezzature mobili, sia nei mercati rionali sia in altre zone della Città.

**Categoria 18 - Altre aree ad uso privato, produttive di rifiuti, non costituenti accessori o pertinenze di locali tassati.**

Si comprendono le aree scoperte destinate ad uso proprio, anche se simile a quello dei locali annessi, quali: sale-ristoranti all'aperto, arene cinematografiche, posteggi auto (recintati o comunque delimitati, in gestione privata), aree per impianti ed attrezzature sportive (con esclusione di quelle parti di esse destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva), tettoie aperte, capannoni aperti, aree espositive nell'ambito di fiere campionarie, altre aree espositive in generale, ecc.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, sarà applicata la misura tariffaria della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

**Articolo 7 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare ed a superficie occupata o detenuta, a cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree scoperte, dà diritto allo sgravio del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di effettiva cessazione della occupazione o detenzione, il tributo non è dovuto per le annualità iscritte a ruolo successivamente a quella in cui si è verificata la cessazione medesima se l'utente che ha prodotto l'istanza dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dall'utente subentrato a seguito di denuncia o in sede di



recupero d'ufficio.

Agli effetti della cessazione del tributo, non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate o prescritte dal D.P.R. n. 136 del 31 gennaio 1958, in quanto la variazione anagrafica non costituisce variazione ai ruoli emessi, ai sensi della Risoluzione Ministeriale delle Finanze n. 2/440 del 10 aprile 1965, mentre saranno considerate valide le denunce generiche presentate al Comune - Ripartizione Tributi - concernenti la cessazione per tutti i tributi comunali.

### **Articolo 8 - Superficie tassabile**

- 1) La superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio (filo interno dei muri), mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.
- 2) Nella determinazione della superficie tariffabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) - dove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi - in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie nei termini sotto indicati, fermo restando che tale riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

- a) ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) ..... 40%
- b) ambulatori medici ..... 20%
- c) lavanderie a secco e tintorie non industriali..... 10%
- d) distributori di carburante..... 20%

- e) officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole e gommisti ..... 20%
  - f) elettrauto ..... 20%
  - g) caseifici e cantine vinicole ..... 10%
  - h) rosticcerie e pasticcerie ..... 10%
  - i) falegnamerie ..... 30%
  - l) autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie,  
ceramiche e smalterie ..... 40%
  - m) officine di carpenteria metallica ..... 40%
  - n) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie ..... 40%
  - o) laboratori fotografici ed eliografie ..... 10%
  - p) allestimenti pubblicitari, insegne luminose ..... 30%
  - q) plastiche e vetroresine ..... 40%
  - r) macellerie ..... 20%
- 3) Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 2), sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

### **Articolo 9 - Riduzioni tariffarie in funzione dello svolgimento del servizio**

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tariffa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 300 metri e sino a 500 metri;
- b) in misura pari al 30% della tariffa, se la suddetta distanza supera 500 metri e sino a 1000 metri;
- c) in misura pari al 20 % della tariffa, per distanze superiori ai 1000 metri.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare, o la frequenza della raccolta, l'importo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### **Articolo 10 - Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso**

- 1) La tariffa unitaria è ridotta del 20% nei seguenti casi:
  - a) abitazioni con un unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  - c) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
  - d) utenti residenti e o dimoranti fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all'anno, purché si verifichino le condizioni di cui alla lettera b).
  
- 2) La tariffa unitaria è ridotta del 30% nei seguenti casi:
  - a) impianti sportivi utilizzati in modo non continuativo ma ricorrente;
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dal competente organo per l'esercizio delle attività per un periodo non superiore a cinque mesi;
  - c) locali destinati ad attività commerciali ed artigianali ricadenti in zone precluse al traffico per lavori di realizzazione di opere pubbliche o per lo svolgimento di attività esclusivamente processuali – giudiziarie o per il verificarsi di eventi eccezionali che si protraggono per oltre sei mesi, e limitatamente al periodo strettamente necessario, sino al ripristino della normale funzionalità;
  - d) locali annessi a quelli adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, di diversa destinazione, quali canoniche, i locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto;
  - e) locali individuati dal Comune ed affidati a Cooperative ed Associazioni sociali per la realizzazione dei servizi sociali, quando le convenzioni non prevedono la copertura del servizio smaltimento RSU;
  
- 3) Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

- 4) Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, il venire meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a norma di legge.
- 5) Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui alle categorie individuate all'art. 6, del presente Regolamento, sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:
- a) riduzione 20% sulla tariffa per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pre-trattamento selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio;
  - b) riduzione 30% sulla tariffa per i soggetti che producono almeno in ragione del 30% residui avviati al riutilizzo ed individuati da atti normativi statali o regionali. Nel caso in cui i residui non siano contemplati nelle suddette normative vale l'autorizzazione del gestore del servizio di smaltimento;
  - c) riduzione 50% sulla tariffa a favore delle scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori sia pubbliche sia private a condizione che realizzino la raccolta differenziata dei rifiuti. Detta circostanza deve essere verificata dall'AMIU spa agli effetti della conferma del beneficio per l'anno successivo.

Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pre-trattamento degli stessi;
- documentazione (contratto, fatture ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dall'attività produttiva;
- atto unilaterale d'obbligo.

6) Le riduzioni di cui ai precedenti commi non sono cumulabili tra loro.

## **CAPO TERZO – INTASSABILITA' E AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 11 – INTASSABILITA'**

Sono esclusi dall'applicazione del tributo, tra l'altro:

1. i locali e le aree scoperte destinati ad utenze domestiche o ad altro uso che siano dichiarati dal Comune con apposita attestazione:
  - a. impraticabili, abbandonati, inagibili e/o inabitabili;
  - b. improduttivi di rifiuti, quali: locali non presidiati, locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso;
2. i locali e le aree scoperte in obiettive condizioni di inutilizzabilità, non provvisti di allacci ai servizi di rete;
3. le aree scoperte adibite a verde;
4. i locali adibiti esclusivamente al culto pubblico religioso, esclusi i locali di diversa destinazione per i quali è prevista apposita riduzione tariffaria (art. 10);
5. i locali individuati dal Comune ed affidati a Cooperative ed Associazioni sociali, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei RSU; in assenza di questa previsione gli affidatari potranno richiedere l'applicazione della tariffa ridotta (art. 10);
6. i locali e le aree utilizzati da Enti e Associazioni riconosciuti per legge come enti morali aventi finalità di assistenza e beneficenza;
7. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 1117 del Codice Civile;
8. le aree coperte e scoperte destinate ad attività esclusive della pratica sportiva;
9. le superfici coperte e scoperte occupate da impianti stabilmente fissati al suolo.

L'esclusione dall'applicazione del tributo, di cui ai precedenti commi, è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria o integrativa o di variazione e documentati, dove necessario, con autocertificazione. L'ufficio si riserva di sottoporre a verifica e controllo gli elementi ed i dati contenuti nella richiesta di intassabilità e nell'autocertificazione, nonché di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato.

## **Articolo 12 – AGEVOLAZIONI.**

### **A) ESENZIONI**

Ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico, è concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero o lo sgravio della tassa.

A tal fine, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede il riconoscimento del suddetto beneficio, in cui si dichiarino le condizioni richieste per la concessione dell'esenzione.

I soggetti che hanno titolo alla concessione dell'esonero o dello sgravio sono:

1. I nuclei familiari assistiti economicamente dal Comune con erogazione del minimo vitale.  
Tali condizioni dovranno essere attestate dalle Circoscrizioni interessate che, entro 60 giorni, dovranno confermare l'elenco dei contribuenti richiedenti l'esonero, trasmesso dalla Ripartizione Tributi. Per i cittadini non confermati si procederà al recupero della tassa. Le Circoscrizioni, inoltre, dovranno comunicare i nominativi dei cittadini che, pur non usufruendo del minimo vitale per mancanza di capienza del fondo previsto in Bilancio, si trovano nelle condizioni di ammissibilità alla agevolazione che deve essere attestata dal Direttore dei Servizi Sociali.  
Le Circoscrizioni dovranno anche comunicare i nominativi dei cittadini ai quali è stato erogato il minimo vitale nel corso dell'anno e che non risultano nel predetto elenco.  
Il contribuente ha comunque l'obbligo di presentare una iniziale istanza per la fruizione del beneficio.
2. Il singolo anziano o la coppia di anziani titolari di assegno sociale, unici occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione del libretto di pensione.
3. Il nucleo familiare il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti non superi il limite di € 9.900,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare.

4. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni, il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti non superi il limite di € 40.000,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare.
5. le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, uniche occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che non siano proprietarie di altri immobili su tutto il territorio nazionale, il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente non superi il limite di € 40.000,00. Tale beneficio viene riconosciuto per due anni, con l'estensione fino a quattro anni, concedibile una sola volta, se nel corso dei primi due anni nasca il primo figlio ovvero intervenga sentenza definitiva di adozione. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione del certificato di matrimonio e del certificato di nascita o sentenza definitiva di adozione.

## **B) RIDUZIONI TARIFFARIE**

I soggetti interessati all'applicazione della tariffa unitaria ridotta devono presentare apposita richiesta, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello per cui si chiede il riconoscimento del suddetto beneficio, in cui si dichiarino le condizioni richieste per la concessione della riduzione.

I soggetti che hanno titolo alla riduzione tariffaria sono:

1. Nella misura del 50 %: il singolo anziano o la coppia di anziani titolari di pensione sociale, unici occupanti di un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che non siano proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione del libretto di pensione.
2. Nella misura del 50 %: il nucleo familiare – nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità non inferiore al 75 % - il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente conseguito nell'anno precedente da tutti i suoi componenti non superi il limite di € 13.000,00, a condizione che occupi un'abitazione, in proprietà o usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale e che nessuno dei suoi componenti sia proprietario di altri

immobili su tutto il territorio nazionale. La sussistenza di tale requisito è verificata attraverso l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare, nonché del certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Nel caso di invalidità pari al 100 %, il predetto limite reddituale è elevato ad € 25.000,00, in presenza dei requisiti di cui al punto 2.

3. le nuove attività produttive, commerciali o di servizi che creino nuovi posti di lavoro nella misura del:
  - a. 10% per attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali con un impiego da 1 a 5 dipendenti;
  - b. 15% per attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali con impiego da 6 a 10 dipendenti;
  - c. 20% per attività industriali, individuali, artigianali, di servizio e commerciali con impiego di oltre 10 dipendenti.

Tale riduzione è consentita per un triennio dall'inizio dell'attività che dovrà essere debitamente documentata unitamente all'impiego delle unità lavorative.

Le riduzioni tariffarie di cui alla lettera B) non sono tra loro cumulabili.

Nel caso in cui il ruolo sia stato già formato con l'emissione dell'avviso di pagamento, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per le agevolazioni A) e B) di cui al presente articolo hanno diritto al discarico amministrativo delle quote iscritte con sospensione dai ruoli dall'anno successivo.

I contribuenti ai quali sono state riconosciute le predette agevolazioni, sono dispensati dalla presentazione delle relative richieste per gli anni successivi, a condizione che permangano i presupposti delle agevolazioni medesime.

Il venir meno, nel corso dell'anno, dei suindicati presupposti delle agevolazioni, obbliga comunque il contribuente a darne comunicazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo. In mancanza, il Comune provvederà al recupero della tassa non versata con applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legislative.

L'ufficio si riserva di sottoporre a verifica e controllo gli elementi e i dati contenuti nelle richieste di agevolazioni e nelle autocertificazioni di cui alle lettere A) e B) del presente articolo, nonché di richiedere documentazione integrativa, comprovante quanto dichiarato.



## **C) AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

In via sperimentale e limitatamente al ruolo Tarsu per l'anno 2007, agli utenti del Quartiere Japigia di Bari, indicati nell'apposito elenco certificato dall'AMIU Spa, che nell'anno precedente hanno applicato la raccolta differenziata dei rifiuti, viene riconosciuta una riduzione tariffaria nella misura del 10 %, cumulabile con le precedenti riduzioni. Il Comune si propone inoltre di estendere il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ad altri Quartieri della Città, mediante accordi con il soggetto gestore.

Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui alle lettere A), B) e C), è iscritto in Bilancio con autorizzazione di spesa extra – fiscale e deve essere assicurata la relativa copertura.

## **CAPO QUARTO - DENUNCE E ACCERTAMENTI**

### **Articolo 13 - Denunce**

- 1) I soggetti di cui al precedente articolo 5 del presente Regolamento devono presentare, ai competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale, denuncia unica dei locali ed aree comprese nel territorio del Comune di Bari e soggette alla tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani.
- 2) La denuncia, che deve essere presentata entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, è redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione e dalla stessa messo a disposizione degli utenti presso i competenti uffici comunali.
- 3) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di applicabilità della tassa siano rimaste invariate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 4) La denuncia originaria, integrativa o di variazione, deve contenere l'indicazione dell'ubicazione, dati catastali, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne allegandone planimetria quotata, le generalità del proprietario dell'immobile ed il suo codice fiscale, la data di inizio dell'occupazione o detenzione. Salvo comprovati casi di esclusione o esenzione, la superficie di riferimento ai fini della tassa non può essere inferiore all'80 % della superficie catastale, ai

sensi dell'art. 1, comma 340, della Legge n. 311/2004.

Per quanto riguarda le persone fisiche, la denuncia deve indicare altresì il codice fiscale nonché gli elementi identificativi e il numero delle persone fisiche che occupano e detengono i locali o le aree.

Per quanto concerne le persone giuridiche, la denuncia deve altresì indicare partita Iva, la denominazione e lo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società, nonché le relative sedi legali ed effettive, principali e secondarie, e tutti gli elementi identificativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.

- 5) La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'ufficio competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Nell'ambito del processo di miglioramento dei servizi offerti ai contribuenti, il Comune si propone di promuovere ed attuare forme di presentazione on-line della suddetta denuncia.
- 6) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali competenti sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1).

#### **Articolo 14 - Accertamenti**

La tassa è accertata nei confronti di coloro che occupano o detengono le unità immobiliari o aree scoperte a qualsiasi uso adibite:

- a) in caso di denuncia infedele o incompleta:  
l'avviso di accertamento in rettifica è emesso, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia;
- b) in caso di omessa denuncia:  
l'avviso di accertamento d'ufficio è emesso, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento debbono contenere gli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93.

Per l'instaurazione di un miglior rapporto con il contribuente, l'accertamento può essere definito con l'adesione dello stesso secondo le

modalità, i criteri ed i procedimenti previsti dall'apposito regolamento di applicazione.

E' consentito stipulare apposita convenzione con i soggetti privati o pubblici al fine di individuare le aree ed i locali che, totalmente o parzialmente, vengono sottratti alla tassazione.

### **Articolo 15 - Controlli**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'Ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/93.

## **CAPO QUINTO – RISCOSSIONE, RIMBORSI, SANZIONI, CONTENZIOSO**

### **Articolo 16 - Riscossione e rimborsi**

#### **A) RISCOSSIONE:**

Gli importi del tributo, ivi comprese le addizionali, degli accessori e delle sanzioni, nonché delle denunce e degli accertamenti liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, sono iscritti nei ruoli principali e suppletivi e riscossi in quattro rate bimestrali, riducibili a due rate su autorizzazione richiesta all'Intendenza di Finanza.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/73, nel D.P.R. n. 43/88, nel D.Lgs. n.46/99 e nel D.Lgs. n.112/99.

#### **B) RIMBORSI:**

I rimborsi ed i termini di concessione dello sgravio, sono disciplinati dal D.Lgs. n. 507/93.

### **Articolo 17 - Sanzioni**

Per le violazioni connesse all'omessa denuncia, alla denuncia tardiva, alla denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa, alla denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa e agli errori formali, alla compilazione infedele della documentazione, alla mancata trasmissione della documentazione, nonché per il concorso di più violazioni ed illecito continuato e per il ravvedimento operoso, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 472/97 e nel D.Lgs. 473/97 e successivi correttivi normativi, secondo i criteri di gradualità della sanzione adottati da apposito provvedimento.

## **Articolo 18 - Contenzioso**

Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.

## **CAPO SESTO - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

### **Articolo 19 - Istituzione e applicazione**

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
- 4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della Cosap (canone occupazione spazi ed aree pubbliche), la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.
- 6) I soggetti a cui sono state assegnate in adozione dall'Amministrazione, con apposito atto autorizzatorio, aree destinate a verde pubblico, vengono esonerati dal pagamento della tassa giornaliera di smaltimento per le occupazioni temporanee dagli stessi effettuate su dette aree e limitatamente nel periodo di assegnazione.
- 7) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **Articolo 20 - Disposizioni finali**

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 21 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 ed è comunicato, unitamente alla relativa deliberazione, al Ministero dell'Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale.